

## LA PAC SOTTO LALENTE

di Angelo Frascarelli



# Le modifiche della Pac spiegate punto per punto

Bcaa 7 da attuare anche tramite la diversificazione, come nel vecchio greening.  
Cade l'obbligo dei terreni a riposo della Bcaa 8.  
Novità valide dal 1° gennaio 2024

Il 15 marzo 2024, la Commissione europea aveva proposto una modifica legislativa dei regolamenti (Ue) 2021/2115 e 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa), gli ecoschemi, le modifiche dei piani strategici della Pac e le esenzioni da controlli e sanzioni (Bruxelles, 15.3.2024 Com (2024) 139 final 2024/0073).

In meno di due mesi, tale proposta è stata approvata il 24 aprile 2024 dal Parlamento europeo e il 13 maggio 2024 dal Consiglio dei ministri dell'Ue. L'approvazione in Consiglio è avvenuta con l'astensione della sola Germania, la quale ha sottolineato che le misure a-

dottate indeboliscono la Pac quale strumento europeo fondamentale per l'attuazione del Green Deal, in particolare per mantenere le ambizioni in materia di biodiversità.

Con questa modifica della Pac 2023-2027, sono state accolte molte richieste degli agricoltori, apportando ai regolamenti di base della Pac una rilevante semplificazione e alleggerimento degli impegni ambientali a carico degli agricoltori. Adesso la "palla" passa agli Stati membri che devono adottare e rendere operative queste novità della Pac nei rispettivi Paesi. Nella **tab. 1** sono riassunte le principali modifiche approvate.

### Entrata in vigore e tempi di validità

Va sottolineato che queste modifiche della Pac sono retroattive, a partire dal 1° gennaio 2024, e sono valide fino alla fine del periodo di programmazione ovvero fino al 31 dicembre 2027.

Infatti, l'applicazione di tali modifiche posso-

**Tab. 1** Modifiche proposte dalla Commissione europea

Norma	Proposta
<b>Bcaa 6 – copertura del suolo nei periodi sensibili</b>	L'attuazione della norma sarà per lo più affidata agli Stati membri.
<b>Bcaa 7 – rotazione delle colture</b>	Mantenimento della rotazione, ma autorizza gli Stati membri ad aggiungere la possibilità di soddisfare tale requisito mediante la <b>diversificazione delle colture</b> (come nel vecchio <i>greening</i> ).
<b>Bcaa 8 – aree ed elementi non produttivi</b>	<b>Possibilità di eliminare l'obbligo di destinare una percentuale minima dei seminativi a superfici (terreni lasciati a riposo)</b> o elementi non produttivi (siepi, alberi, ecc.). Mantenimento della protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti. Se viene eliminata l'attuale Bcaa 8 scatta l'obbligo di istituire un regime ecologico che offra sostegno agli agricoltori per il mantenimento di una parte dei seminativi in stato non produttivo o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio.
<b>Reg. (Ue) 2021/2016</b>	<b>Esenzione per i piccoli agricoltori (non più di 10 ettari di superfici agricole)</b> dai controlli di condizionalità e dalle sanzioni. Esenzione dai controlli della condizionalità e dalle sanzioni per i beneficiari che ricevono pagamenti per superficie nell'ambito di un programma di sviluppo rurale attuato a norma del vecchio regolamento sullo sviluppo rurale
<b>Deroghe e modifiche generali al Psp</b>	Prevedere esenzioni specifiche dalle norme 5, 6, 7 e 9 delle buone condizioni agronomiche e ambientali (Bcaa) ad esempio a causa di situazioni agronomiche particolari per determinate colture in tipi di suolo e condizioni pedoclimatiche specifici o a causa di danni ai prati permanenti, dovuti ad esempio a predatori o specie invasive. Aumentare a due (dall'attuale una) il numero di richieste di modifica del piano strategico della Pac che uno Stato membro può presentare ogni anno Disposizioni transitorie per l'anno di domanda 2024 al fine di garantire che gli Stati membri possano applicare le modifiche ai piani strategici della Pac relative alle norme Bcaa 6, 7 e 8.

no essere adottate dagli **Stati membri già a partire dall'anno di domanda 2024**, senza attendere l'approvazione delle modifiche dei Piani Strategici della Pac da parte della Commissione europea. Questo vale anche per le esenzioni delle sanzioni amministrative per la condizionalità per i piccoli agricoltori e per le vecchie misure del Psp ancora attive. Inoltre, il nuovo regolamento ha validità dal 2024 al 2027, quindi non si tratta di una deroga di un solo anno, ma di una modifica permanente fino alla fine del periodo di programmazione 2023-2027.

### **Bcaa 6 copertura vegetale: massima flessibilità**

Gli Stati membri avranno la necessaria flessibilità per gestire i requisiti della Bcaa 6, garantendo l'obiettivo principale di tale norma, ma tenendo conto delle specificità locali. In altre parole, la Commissione propone di affidare l'attuazione di tale norma di condizionalità agli Stati membri. Ricordiamo che la Bcaa 6, denominata "**Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili**", si applica alle superfici a seminativo (eccetto

serre e tunnel) e prescrive la copertura vegetale del suolo per un **periodo minimo di 60 giorni consecutivi**, all'interno del periodo di impegno che va dal 15 settembre al 15 maggio.

Per assicurare che i terreni abbiano una copertura vegetale nel periodo più sensibile, i beneficiari hanno l'obbligo di mettere in atto almeno **una tra le seguenti pratiche**:

- mantenere la **copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata**, per 60 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

- lasciare in campo i **residui della coltura precedente** (es. stoppie, stocchi di mais, girasole, sorgo) per 60 giorni consecutivi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, fatta salva l'esecuzione delle fasce tagliafuoco.

L'applicazione della Bcaa 6 per la copertura del suolo nei periodi sensibili ha causato notevoli rigidità amministrative e incertezza per gli agricoltori, che spesso fanno riferimento a un "calendario agricolo" che non riconosce la (crescente) variabilità delle condizioni meteorologiche.

### **Bcaa 7 rotazione: ok anche con il vecchio greening**

La Bcaa 7 è stata la norma più criticata e problematica della nuova Pac. Con le modifiche apportate dal nuovo regolamento Ue si cambia radicalmente: gli Stati membri possono soddisfare tale norma anche mediante la **diversificazione delle colture** (già prevista dal vecchio *greening*).

Ricordiamo che la Bcaa 7 obbliga una rotazione che consiste in un **cambio di coltura** almeno una volta all'anno a livello di parcella. Gli obiettivi della rotazione sono di salvaguardare il potenziale produttivo del suolo, che deriva dalla sua struttura fisica, fertilità chimica e attività biologica, ottenendo un beneficio in termini di produttività della coltura, grazie anche al contrasto ai parassiti e malattie specializzati.

Seppure gli obiettivi siano condivisibili, gli impegni per gli agricoltori sono rilevantissimi soprattutto per gli areali produttivi dove è frequente la monosuccessione di mais, grano duro, pomodoro da industria o tabacco.

La modifica adottata conferma la rotazione, ma autorizza gli Stati membri ad aggiungere la possibilità di soddisfare tale requisito mediante la **diversificazione delle colture**.

Nel definire i requisiti in materia di diversificazione delle colture, gli Stati membri rispettano i requisiti minimi seguenti (come nel vecchio *greening*):

- se la superficie di seminativi di un'azienda è compresa tra 10 e 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un'azienda con almeno due colture diverse; la coltura principale non supera il 75% di detti seminativi;

- se la superficie di seminativi di un'azienda è superiore a 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un'azienda con almeno tre colture diverse su tale superficie; la coltura principale non occupa più del 75% e le due colture principali non occupano insieme più del 95% di tali seminativi.

Gli Stati membri possono introdurre un limite massimo per le superfici coperte da una singola coltura al fine di evitare le monoculture di grande estensione.

Ricordiamo che gli agricoltori certificati a norma della produzione biologica sono considerati conformi alla Bcaa 7.

Allo stesso tempo la Commissione riconosce e sottolinea i vantaggi agronomici della rotazione delle colture. Per questo motivo tramite i regimi ecologici dovrebbero continuare a essere ricompensate forme più ambiziose di rotazione e diversificazione



delle colture, in particolare per includere le colture proteiche nella rotazione, in modo da migliorare la qualità del suolo e la resilienza delle colture.

### **Bcaa 8 superfici non produttive: abolizione dell'obbligo del 4%**

Le modifiche della Pac prevedono un cambiamento radicale della Bcaa 8:

- **eliminazione dell'obbligo di destinare una percentuale minima del 4% dei seminativi a superfici** (terreni lasciati a riposo) o elementi (siepi, alberi, ...) non produttivi;

- mantenimento allo stesso tempo della protezione degli elementi caratteristici del paesaggio esistenti.

Ricordiamo che la Bcaa 8 prevede tre impegni:

- percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;
- mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
- divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

Il primo impegno è certamente quello più rilevante ed impattante per gli agricoltori e stabilisce la destinazione di una percentuale minima di **almeno il 4%** della superficie agricola aziendale a seminativo, **a superfici ed elementi non produttivi**, tra i quali:

- i terreni a riposo;
- le fasce tampone e le fasce inerbite (previste dalla Bcaa 4 e Bcaa 5);
- le superfici con elementi non produttivi permanenti.

L'abolizione dell'obbligo del 4% consente

all'agricoltore di coltivare tutta la superficie agricola, con qualsiasi coltura, non solo a zotofissatrici, senza obblighi sui trattamenti fitosanitari.

Gli Stati membri sono parallelamente tenuti a **istituire un regime ecologico** che offra un sostegno agli agricoltori per il mantenimento di una parte dei seminativi in stato non produttivo o per la creazione di nuovi elementi caratteristici del paesaggio. Sarebbe in tal modo garantita agli agricoltori una ricompensa specifica per tali superfici ed elementi non produttivi che sono benefici per la biodiversità nei terreni agricoli e, più in generale, per le zone rurali.

Il Masaf sta discutendo per trovare la soluzione migliore all'istituzione del nuovo ecoschema, che potrebbe essere un ecoschema 6 o un ampliamento dell'attuale ecoschema 5.

### **Bcaa 9 divieto conversione o aratura prati permanenti**

Le modifiche della Pac prevedono **esenzioni per consentire la lavorazione del suolo** per ripristinare i prati permanenti nei siti Natura 2000, nel caso in cui siano danneggiati a causa di predatori o specie invasive.

Ricordiamo che la Bcaa 9 stabilisce un divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

In dettaglio, la Bcaa 9 prevede:

- il divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione (Zps) e delle zone di protezione speciali (Sic);
- il divieto di aratura e di qualsiasi altra lavora-

zione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite le lavorazioni leggere connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

### **Piccoli agricoltori**

Una modifica della Pac prevede per gli agricoltori la cui azienda ha una dimensione massima non superiore a dieci ettari di superficie agricola siano **esentati dai controlli di condizionalità e dalle sanzioni**.

Questa modifica è rilevantissima; l'obiettivo è quello di ridurre l'onere amministrativo, sia per le amministrazioni nazionali che per gli agricoltori, connesso ai controlli e alla riscossione delle sanzioni, che più elevato per le piccole aziende rispetto a quelle più grandi. Saranno inoltre esentati dai controlli della condizionalità e dalle sanzioni anche i beneficiari che ricevono pagamenti per superficie di un programma di sviluppo rurale fino al 31 dicembre 2025.

### **Modifiche del Psp**

La nuova Pac concede agli Stati membri ulteriore flessibilità per modificare i propri piani strategici della Pac (Psp), aumentando a due domande di modifica per anno civile, anziché una modifica annuale, per affrontare più rapidamente le mutevoli situazioni in particolare da eventi meteorologici avversi.

Rimane in vigore l'obbligo per gli Stati membri di descrivere in che modo è ottenuto il contributo complessivo maggiore agli obiettivi in materia di ambiente e di clima e in che modo l'architettura verde della Pac contribuisce al conseguimento dei target nazionali. ■